

R.G. P.U. n. 2.2024
Liquidazione controllata 2-2.2024



II TRIBUNALE DI SAVONA
Sezione Fallimentare

in composizione collegiale
composta dai Giudici
dr. LUIGI ACQUARONE
dr. DAVIDE ATZENI
dr.ssa ANNA FERRETTI

Presidente
Giudice Rel.
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata di

BOVA GIOVANNA ROSARIA, assistita dall'avv. MASSIMO RE

visti gli atti della procedura di liquidazione controllata iscritta al R.G. P.U. n. 2.2024, Liquidazione controllata R.G. 2-2.2024, procedura richiesta in proprio da BOVA GIOVANNA ROSARIA;
viste le Relazioni del Professionista nominato quale O.C.C. Avv. Mattia Manti, datate 3.7.2024 e 21.10.2024;

esaminato il piano di liquidazione di cui al ricorso ex art. 268 e ss Codice della Crisi di Impresa datato 4.7.2024 nell'interesse di BOVA GIOVANNA ROSARIA, residente in Albenga, via Trieste n. 48/25, con l'ausilio dell'Avv. Mattia Manti, professionista già nominato dall'O.C.C. da sovraindebitamento presso l'ODCEC del Tribunale di Savona per svolgere i compiti e le funzioni attribuite dalla legge agli organismi di composizione della crisi e la relazione da esso redatta ex art. 269 comma 2 Codice della Crisi di Impresa;

preso atto della situazione economica e patrimoniale della ricorrente e dell'entità dei debiti oggi in essere e della tipologia dei debiti medesimi;

ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti di legge e che allo stato non si ravvisa la sussistenza di atti in frode ai creditori;

esaminata l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano, redatta dalla dell'Avv. Mattia Manti;
rilevato che risultano sussistenti i presupposti soggettivo, oggettivo e di corredo documentale di accesso alla procedura nonché le condizioni stabilite nei presupposti di ammissibilità ed in particolare che:

il Tribunale di Savona risulta territorialmente competente ex art. 27 Codice della Crisi di Impresa;
la parte debitrice si trova in stato di sovraindebitamento ex artt. 2 e 268 Codice della Crisi di Impresa ed in condizione di non poter soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
ritenuto più in dettaglio nel merito che:

BOVA GIOVANNA ROSARIA presenta rilevante esposizione debitoria, in particolare – tra l'altro – nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE per € 67.567,61 e nei confronti di istituto di credito (sulla base di decreto ingiuntivo divenuto definitivo) per € 68.925,00; il debito complessivo della Sig.ra BOVA GIOVANNA ROSARIA ammonta a € 142.530,32 oltre interessi, a cui aggiungere gli esborsi derivati dall'attivazione della presente procedura;



circa invece l'attivo BOVA GIOVANNA ROSARIA è proprietaria di un bene immobile del valore di € 7.000,00 (quota di comproprietà pari ad 1/8 di un terreno agricolo sito in Monterosso Calabro, censito al Catasto Terreni del medesimo Comune alla Partita 938, Foglio 17, Particella 417); è proprietaria di un'autovettura Citroen targata CS710ZF (immatricolata quasi 20 anni or sono e dunque verosimilmente di scarso valore) che ha dichiarato di non voler mettere a disposizione della procedura sia in considerazione dello scarso valore commerciale (da essa indicato nella misura di € 200,00 circa) sia in considerazione della necessità di continuare a disporre per fare fronte alle esigenze del proprio nucleo familiare, ed ha messo inoltre a disposizione della procedura la somma di € 100,00 mensili per n. 12 mensilità per n. 4 anni per complessivi € 4.800,00; considerato, pertanto, che la ricorrente ha presentato un piano di liquidazione che prevede sostanzialmente:

- 1) la messa a disposizione a favore dei creditori del detto bene immobile del valore di € 7.000,00 (quota di comproprietà pari ad 1/8 di un terreno agricolo sito in Monterosso Calabro, censito al Catasto Terreni del medesimo Comune alla Partita 938, Foglio 17, Particella 417) immobile che, quindi, dovrà essere venduto;
- 2) un importo mensile di € 100,00= per n. 12 mensilità per il periodo di n. 4 anni per complessivi € 4.800,00;

atteso che la tempistica ipotizzata per la definizione di tale procedura è di 4 anni (o comunque sino alla conclusione degli adempimenti previsti per l'esecuzione del piano), con la finalità di provvedere al pagamento integrale delle spese di procedura e degli oneri prededucibili e con la restante parte, nei limiti delle risorse disponibili, i residui creditori (sebbene in misura piuttosto contenuta);

rilevato che, l'istanza di liquidazione controllata deve venire vagliata esclusivamente in base alla oggettiva sussistenza dei requisiti di legge ed in presenza della esaustività e completezza della documentazione depositata, elementi, questi, rinvenibili nelle considerazioni sviluppate dall'Avv. Manti che ha concluso (tenuto conto di tutte le posizioni creditorie esistenti) esprimendo *“una valutazione complessivamente positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, e ritenere che la stessa illustri adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria (anche sopravvenuta) del debitore”*, come richiesto dall'art. 269 comma 2 D. Lgs. 12.1.2019 n° 14;

ritenuto che esistono, quindi, i presupposti per l'accoglimento dell'istanza; rilevato inoltre che deve essere disposto che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (salva l'ipotesi in cui vengano iniziate o debbano proseguire azioni esecutive individuali finalizzate al soddisfacimento di crediti fondiari, in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte a mente del quale *“il creditore fondiario può avvalersi del “privilegio processuale” di cui all'art. 41, comma 2 d.lgs. n. 385 del 1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e segg. del d. lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e segg. del medesimo d.lgs.”*; cfr sul punto Cass. 19/08/2024 n° 22914);

PQM

visti gli artt. 2 e 270 Codice della Crisi di Impresa

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata di BOVA GIOVANNA ROSARIA, residente in Albenga, via Trieste n. 48/25;

NOMINA

Giudice delegato il dr. DAVIDE ATZENI;

NOMINA

liquidatore la Dott.ssa Francesca Montaiuti con studio in Savona, Corso Italia n° 22/3;

ORDINA



al debitore di provvedere al deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (se trattasi di soggetto che deve tenere tali documenti) e dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ex art. 201 Codice della Crisi di Impresa;

ORDINA

al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

ORDINA

al liquidatore di procedere ex art. 270 comma 2 lett. F) e G) Codice della Crisi di Impresa, all'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Savona o del Ministero della Giustizia, con oscuramento dei dati sensibili relativi a soggetti diversi dal debitore;

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati;

AUTORIZZA

il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. Att. C.P.C.,

ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. n. 78.2010, convertito nella L. n. 122.2010 e succ. mod;

ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relative ai rapporti con la parte debitrice, anche se estinti;

ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la parte debitrice;

visto l'art. 150 Codice della Crisi di Impresa:

DISPONE

che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

ORDINA

che la presente sentenza sia comunicata ex art. 270 comma 4 Codice della Crisi di Impresa, mediante notificazione al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

Si comunichi anche al liquidatore.

Savona, 24.10.2024

Il Giudice Relatore
Dott. Davide Atzeni

Il Presidente
Dr. Luigi Acquarone

